



C/2025/5885

6.11.2025

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche del regolamento sulle obbligazioni verdi europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2025/5885)

Il presente documento sulle domande frequenti (FAQ) mira a fornire chiarimenti su talune prescrizioni del regolamento (UE) 2023/2631 ⁽¹⁾. L'obiettivo della presente comunicazione è sostenere i portatori di interessi nell'attuazione della nuova norma volontaria per le obbligazioni verdi europee e contribuire agli sforzi della Commissione europea volti a semplificare l'utilizzo del quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile.

Le FAQ raccolte nel presente documento chiariscono talune disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori e le autorità competenti interessati. Esse mirano ad assistere le imprese nell'interpretazione e nell'attuazione di talune disposizioni giuridiche. Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per interpretare in modo autorevole il diritto dell'UE. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

Indice

	<i>Pagina</i>
Elenco della legislazione applicabile	3
Sezione 1 – Uso della denominazione «obbligazione verde europea»	4
Sezione 2 – Uso dei proventi	5
Sezione 3 – Uso dei proventi/Tassonomia dell'UE	6
Sezione 4 – Schede informative e altre informazioni/Prospetto/Quotazione	9
Sezione 5 – Verifica esterna	12

Legislazione applicabile

Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee («regolamento sulle obbligazioni verdi europee»)

Regolamento (UE) 2017/1129 («regolamento sul prospetto») ⁽²⁾

Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione («atto delegato sul prospetto») ⁽³⁾

Regolamento (UE) 2017/2402 («regolamento sulle cartolarizzazioni») ⁽⁴⁾

Regolamento (UE) 2020/852 («regolamento sulla tassonomia») ⁽⁵⁾

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione («atto delegato sui criteri di vaglio tecnico») ⁽⁶⁾

Direttiva 2013/34/UE («direttiva contabile») ⁽⁷⁾

Direttiva 2014/65/UE («direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari») ⁽⁸⁾

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/980/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).

⁽⁷⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

SEZIONE 1

Uso della denominazione «obbligazione verde europea»

1. **È possibile convertire un'«obbligazione verde» esistente pienamente allineata alla tassonomia dell'UE in un'obbligazione verde europea (EuGB), ad esempio mediante applicazione retroattiva della denominazione EuGB? Come avviene il rifinanziamento?**

Sì, in linea di principio è possibile convertire un'«obbligazione verde» esistente pienamente allineata alla tassonomia dell'UE in un'obbligazione verde europea, a condizione che siano soddisfatti requisiti rigorosi.

L'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee stabilisce che la denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» è utilizzata soltanto per le obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel titolo II del medesimo regolamento, ossia alle disposizioni concernenti i requisiti relativi alle obbligazioni, anche per quanto riguarda l'uso dei proventi, la trasparenza e le verifiche esterne.

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee prevede che gli emittenti di obbligazioni verdi europee compilino la scheda informativa sulle EuGB di cui all'allegato I del regolamento e ottengano il parere favorevole di un verificatore esterno in merito a tale scheda prima dell'emissione dell'obbligazione. Inoltre l'articolo 14, paragrafo 1, impone all'emittente di pubblicare un prospetto a norma del regolamento sul prospetto (nei casi in cui è richiesto un prospetto) e stabilisce determinate condizioni, tra cui l'obbligo di denominare le obbligazioni «obbligazione verde europea» o «EuGB» in tutto il prospetto.

Affinché un'«obbligazione verde» esistente pienamente allineata alla tassonomia dell'UE sia convertita in un'obbligazione verde europea, tale conversione potrà avere effetto solo se saranno stati soddisfatti i requisiti del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, compresi quelli di cui sopra. Prima di avvalersi della nuova denominazione, l'emittente deve tra l'altro: i) compilare la scheda informativa e ottenere il parere favorevole di un verificatore esterno in merito a tale documento; ii) aggiornare il prospetto esistente emesso a norma del regolamento sul prospetto; e iii) garantire che gli investitori siano informati della conversione in modo tempestivo, chiaro e accurato. L'emittente deve inoltre garantire che gli investitori siano a conoscenza di tutte le informazioni sullo status dell'obbligazione nonché della relativa documentazione nuova e aggiornata e che vi abbiano accesso. Ciò è essenziale per evitare confusione e non indurre in errore gli investitori.

Come affermato dalla Commissione europea in risposta a una domanda trasmessa dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁽⁹⁾, gli emittenti possono comunicare e pubblicizzare la loro intenzione di avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento sul prospetto prima dell'emissione di tale obbligazione. Ne consegue che sarebbe possibile procedere in tal senso anche prima di una conversione, a condizione che gli emittenti non inducano in errore gli investitori circa il possibile esito della verifica esterna e dell'esame dell'aggiornamento del prospetto da parte delle autorità competenti.

Per quanto riguarda il rifinanziamento, un emittente può emettere un'obbligazione verde europea in sostituzione di un altro tipo esistente di «obbligazione verde», a condizione che ciò avvenga in conformità dell'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee.

2. **Se l'emittente ottempera al regolamento sulle obbligazioni verdi europee al momento dell'emissione di una EuGB, ma in un momento successivo durante la vita dell'obbligazione risulta aver violato il regolamento, quali sono le conseguenze? Ad esempio che cosa accadrebbe se in esito a una verifica post-emissione si giungesse alla conclusione che l'allocazione dei proventi non rispetta gli articoli da 4 a 8 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee?**

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, qualora sia accertato che un emittente violi una disposizione del titolo II, l'emittente in questione perderà il diritto di avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» e potrà anche incorrere in una sanzione. I poteri delle autorità competenti a tale riguardo sono stabiliti agli articoli 45 e 49 del medesimo regolamento.

L'articolo 3 del regolamento stabilisce che la denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» è utilizzata soltanto per le obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel titolo II del regolamento. Tale criterio si applica per tutta la vita dell'obbligazione. Di conseguenza se un emittente non rispetta i requisiti stabiliti nel suddetto titolo, l'obbligazione in questione non può più essere denominata «obbligazione verde europea» o «EuGB». È quanto accadrebbe ad esempio se da una verifica post-emissione emergesse che l'allocazione dei proventi non rispetta i requisiti di cui agli articoli da 4 a 8.

⁽⁹⁾ Domanda e risposta pubblicate dall'ESMA in merito all'interazione tra il regolamento sulle obbligazioni verdi europee e il regolamento sul prospetto, 6 giugno 2025 (ESMA_QA_2254).

Inoltre il regolamento sulle obbligazioni verdi europee conferisce all'autorità competente dello Stato membro di origine, designata a norma dell'articolo 31 del regolamento sul prospetto, il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative agli emittenti di obbligazioni verdi europee ad esempio in caso di violazioni dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli articoli 18 e 19 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee (tranne nei casi in cui l'emittente rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento sul prospetto). Nel caso delle obbligazioni di cartolarizzazione le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento sulle cartolarizzazioni vigilano sul rispetto, da parte dei cedenti, dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli articoli 18 e 19 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee.

SEZIONE 2

Uso dei proventi

3. I proventi delle EuGB nell'ambito dell'«approccio graduale» possono essere assegnati alle erogazioni di prestiti (attività finanziarie) effettuate prima dell'emissione delle EuGB?

L'«approccio graduale» a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee consente agli emittenti di EuGB di assegnare i proventi ad attività finanziarie create non più di cinque anni dopo l'emissione dell'obbligazione verde europea, a condizione che siano assegnati conformemente ai criteri di tassonomia. La disposizione non impedisce agli emittenti di assegnare i proventi ad attività finanziarie create prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea, purché tali attività soddisfino i criteri di tassonomia.

4. Un'obbligazione verde europea può essere utilizzata a copertura di attività finanziarie esistenti dell'emittente conformemente all'«approccio di portafoglio»?

L'«approccio di portafoglio» di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee consente agli emittenti di EuGB di assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie conformemente ai criteri di tassonomia. La disposizione non impedisce a tali emittenti di assegnare i proventi ad attività create prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea, purché tali attività soddisfino i criteri di tassonomia.

5. Nel contesto dell'articolo 4 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, lo stesso emittente è autorizzato ad adottare un «approccio graduale» per determinate emissioni di EuGB e un «approccio di portafoglio» per altre emissioni di EuGB? Un emittente può combinare i due approcci nell'ambito di un'unica emissione?

Il regolamento sulle obbligazioni verdi europee non impedisce a un emittente di EuGB di scegliere l'«approccio graduale» per alcune emissioni di EuGB e l'«approccio di portafoglio» per altre emissioni. Tuttavia non è possibile combinare i due approcci nell'ambito di un'unica emissione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento EuGB stabilisce le modalità con cui l'emittente di un'obbligazione verde europea assegna i proventi di tale obbligazione secondo l'«approccio graduale». In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, e dei considerando 12 e 16, l'«approccio di portafoglio» può essere utilizzato per una o più obbligazioni verdi europee (ma non necessariamente per tutte le EuGB) emesse dallo stesso emittente. Ciò significa che gli emittenti possono anche scegliere di assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie secondo l'«approccio di portafoglio».

L'«approccio di portafoglio» deve essere inteso come un'alternativa all'«approccio graduale», date le differenze fondamentali tra i due approcci: secondo l'«approccio graduale», i proventi sono assegnati gradualmente fino a quando l'intero importo raccolto mediante l'emissione dell'obbligazione non sarà stato assegnato ad attività e/o spese ammissibili. Ogni relazione annuale sull'allocazione dei proventi deve descrivere tutti i proventi assegnati fino a quel momento per ciascuna EuGB; pertanto se un emittente emette diverse EuGB secondo l'«approccio graduale», i relativi proventi saranno assegnati alle rispettive attività e spese. L'«approccio di portafoglio» è invece basato sul bilanciamento tra lo stock totale di attività ammissibili e il valore delle obbligazioni verdi europee in essere, anziché sull'assegnazione di specifici proventi delle obbligazioni a specifiche attività. I modelli per la scheda informativa sulle EuGB e per le relazioni annuali sull'allocazione dei proventi, di cui rispettivamente agli allegati I e II del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, prevedono pertanto che gli emittenti indichino quale approccio hanno scelto per una determinata emissione.

6. **Secondo l'«approccio di portafoglio», il valore totale delle immobilizzazioni o delle attività finanziarie nel portafoglio deve superare il valore totale delle EuGB in qualsiasi momento durante la vita dell'obbligazione, oppure gli emittenti di EuGB possono utilizzare il periodo fino alla prima relazione sull'allocazione dei proventi, o i periodi che intercorrono tra le relazioni sull'allocazione dei proventi, per integrare il portafoglio con altre attività e soddisfare i requisiti in materia di allocazione?**

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, quando assegnano i proventi di una EuGB secondo l'«approccio di portafoglio» gli emittenti devono dimostrare nella relazione sull'allocazione dei proventi redatta per ogni periodo di 12 mesi ai sensi dell'articolo 11 che il valore totale delle attività supera il valore totale delle EuGB. Tale approccio offre agli emittenti una certa flessibilità, nella misura in cui sono tenuti ad aggiornare gli investitori una sola volta all'anno. In teoria durante il periodo di riferimento il valore del portafoglio di attività potrebbe dunque scendere temporaneamente al di sotto di quello delle EuGB in essere. Allo stesso tempo, fluttuazioni significative potrebbero essere indicative di problemi, ad esempio riguardo alla scelta e alla gestione delle attività ammissibili o alla mancanza di impegno da parte dell'emittente.

Le relazioni sull'allocazione dei proventi sono pubblicate per ogni periodo di 12 mesi fino alla data dell'allocazione integrale dei proventi dell'obbligazione verde europea. Nel caso delle obbligazioni per le quali è utilizzato l'«approccio di portafoglio», l'intero portafoglio di obbligazioni è considerato «riassegnato» ogni anno, il che riflette il potenziale carattere dinamico del portafoglio stesso. In qualsiasi momento possono essere aggiunte nuove attività, mentre le attività di più lunga data possono essere rimborsate (nel caso di prestiti) o rimosse dal portafoglio (ad esempio perché non sono più considerate allineate alla tassonomia). Per tale ragione ogni relazione sull'allocazione dei proventi pubblicata nell'ambito dell'«approccio di portafoglio» deve essere sottoposta a una verifica esterna, tranne nei casi in cui non vi siano modifiche nell'allocazione all'interno del portafoglio di attività. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, il verificatore esterno presta particolare attenzione alle attività che non sono state incluse in alcuna relazione sull'allocazione dei proventi precedentemente pubblicata.

7. **È necessaria una verifica post-emissione se il portafoglio non è cambiato ma il valore del portafoglio di attività è diminuito per via di rimborsi?**

No, se non sono intervenuti cambiamenti nel portafoglio ma il valore del portafoglio di attività è diminuito per via di rimborsi, non sarebbe necessaria alcuna verifica esterna della relazione sull'allocazione dei proventi. L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee stabilisce che la verifica esterna delle relazioni sull'allocazione dei proventi delle EuGB emesse secondo l'«approccio di portafoglio» non è richiesta se, durante il periodo oggetto della relazione sull'allocazione dei proventi, non è stata apportata alcuna modifica all'allocazione del portafoglio di attività e nessuna attività del portafoglio è stata modificata o è stata essa stessa oggetto di un cambiamento di allocazione rispetto al periodo oggetto della precedente relazione sull'allocazione dei proventi.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento, in tal caso l'emittente include nella relazione sull'allocazione dei proventi una dichiarazione che specifica che non è stata effettuata una verifica post-emissione data l'assenza di modifiche apportate al portafoglio. I rimborsi non devono determinare una situazione in cui nella relazione sull'allocazione dei proventi sia indicato un valore aggregato delle attività inferiore al valore aggregato delle EuGB in essere, come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

SEZIONE 3

Uso dei proventi/Tassonomia dell'UE

8. **Nell'ambito dell'«approccio graduale», non esiste un periodo di riferimento storico per le spese in conto capitale. Ciò significa che sono ammissibili solo le nuove spese in conto capitale sostenute dopo l'emissione di un'obbligazione verde europea?**

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee non prevede un periodo di riferimento storico per le spese in conto capitale. Ciò significa che sono ammissibili solo le nuove spese in conto capitale sostenute dopo l'emissione dell'EuGB. In ciascuno degli anni successivi all'emissione dell'EuGB e fino alla scadenza della stessa l'emittente può assegnare i proventi raccolti mediante tale emissione per finanziare spese in conto capitale.

9. **Che cosa può rientrare nella «sacca di flessibilità» del 15 %?**

A norma dell'articolo 5 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, gli emittenti di obbligazioni verdi europee possono destinare fino al 15 % dei proventi ad attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico della tassonomia entrati in vigore prima della data di emissione dell'obbligazione verde europea, o ad attività nel contesto del sostegno internazionale, compresi i finanziamenti per il clima e l'aiuto pubblico allo sviluppo. Tali attività economiche devono soddisfare i criteri del regolamento sulla tassonomia. In particolare devono apportare un contributo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento sulla tassonomia, non devono arrecare un danno significativo a nessuno dei restanti obiettivi come precisato all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia e devono essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia conformemente all'articolo 18 del medesimo regolamento.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee le attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico devono inoltre soddisfare, se del caso, i criteri generici per «non arrecare un danno significativo» stabiliti alle appendici A, B, C e D dell'allegato I dell'atto delegato sui criteri di vaglio tecnico.

Le attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico entrati in vigore dovrebbero essere intese come attività non contemplate dai pertinenti atti delegati esistenti che integrano il regolamento sulla tassonomia, ossia attività che non sono ammissibili alla tassonomia al momento dell'emissione dell'obbligazione verde europea. I finanziamenti internazionali per il clima comprendono, a titolo esemplificativo, le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee.

10. Le attività economiche che rientrano nella «sacca di flessibilità» dovrebbero dimostrare di contribuire in modo sostanziale ad uno o più degli obiettivi ambientali e di non arrecare un danno significativo a nessuno di tali obiettivi ambientali. In assenza di criteri di vaglio tecnico, in che modo i verificatori esterni dovrebbero effettuare tale valutazione?

I modelli per l'informativa relativa alle EuGB, di cui agli allegati da 1 a 3 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, prevedono che l'emittente, qualora assegni proventi conformemente all'articolo 5 del regolamento, descriva tale non allineamento, le attività interessate e, se disponibile, la percentuale stimata dei proventi destinati a finanziare tali attività in totale e per attività, compresa una ripartizione indicante quale lettera o quali lettere dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee sono applicate. Inoltre gli emittenti devono spiegare i motivi per cui non è possibile applicare i criteri di vaglio tecnico e spiegare in che modo intendono garantire che tali attività siano conformi all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee e all'articolo 3, lettere a), b) e c), del regolamento sulla tassonomia.

Gli emittenti e i verificatori esterni dovrebbero pertanto valutare le attività interessate alla luce dei requisiti relativi al contributo sostanziale e al danno significativo ai diversi obiettivi ambientali, di cui rispettivamente agli articoli da 10 a 16 e all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia. Ai fini di tale valutazione, gli emittenti e i verificatori esterni potrebbero decidere di fare riferimento agli orientamenti tecnici pubblicati dalla Commissione europea per l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» nell'ambito di specifici programmi di finanziamento dell'UE ⁽¹⁰⁾.

Inoltre gli emittenti e i verificatori esterni potrebbero decidere di tenere conto di strumenti e orientamenti tecnici non ufficiali pubblicamente disponibili. Ad esempio il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha pubblicato due relazioni che illustrano i diversi modi in cui può essere apportato un contributo sostanziale ai diversi obiettivi della tassonomia ⁽¹¹⁾. La Commissione ha seguito l'approccio ivi illustrato negli atti delegati relativi alla tassonomia.

Infine gli emittenti e i verificatori esterni possono tenere conto delle raccomandazioni formulate, a seguito di valutazione, dai pertinenti gruppi consultivi di esperti indipendenti della Commissione, quali il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile e la piattaforma sulla finanza sostenibile.

11. In che modo gli emittenti sovrani dovrebbero allinearsi alle garanzie minime di salvaguardia?

I criteri della tassonomia dell'UE si applicano indipendentemente dal tipo di gestore dell'attività. Gli emittenti sovrani sono pertanto tenuti ad applicare le garanzie minime di salvaguardia. La piattaforma sulla finanza sostenibile ha pubblicato raccomandazioni tecniche non ufficiali sull'applicazione delle garanzie minime di salvaguardia nella sua relazione finale sulle garanzie minime di salvaguardia ⁽¹²⁾, che comprende orientamenti specifici per gli emittenti sovrani, nonché per le amministrazioni comunali e le autorità regionali.

⁽¹⁰⁾ A tale proposito, cfr. gli orientamenti tecnici per l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima, disponibili al seguente indirizzo: C_202501596IT.000101.fmx.xml.

⁽¹¹⁾ A tale proposito cfr. il documento Substantial contribution to climate change mitigation – a framework to define technical screening criteria for the EU taxonomy e il documento Development of the EU Sustainable Finance Taxonomy - A framework for defining substantial contribution for environmental objectives 3-6, entrambi disponibili nell'archivio delle pubblicazioni del JRC.

⁽¹²⁾ A tale proposito, cfr. il documento Final Report on Minimum Safeguards.

12. **Nel caso degli emittenti sovrani, le spese possono includere le sovvenzioni. In che modo un emittente sovrano dovrebbe dimostrare che è rispettato il principio «non arrecare un danno significativo» nel caso delle sovvenzioni, dato che l'investimento stesso è detenuto da un soggetto terzo?**

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee stabilisce che un emittente sovrano può destinare i proventi delle obbligazioni verdi europee da esso emesse a tipi specifici di spesa pubblica, come le sovvenzioni, a condizione che i proventi siano assegnati conformemente ai criteri di tassonomia, ossia le sovvenzioni dovrebbero chiaramente perseguire finalità allineate alla tassonomia. Un esempio potrebbe essere costituito dalle sovvenzioni destinate alle famiglie che installano pannelli solari o pompe di calore. Al momento di concedere la sovvenzione, l'emittente sovrano dovrebbe valutare il rispetto, da parte del beneficiario della sovvenzione, delle garanzie minime di salvaguardia. L'emittente sovrano dovrebbe garantire che le sovvenzioni in questione siano utilizzate solo per le finalità previste e dimostrarlo di conseguenza nelle informative connesse alle pertinenti obbligazioni verdi europee. Pertanto la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee non si applica alle sovvenzioni di carattere generale.

13. **Un emittente sovrano come dovrebbe interpretare i piani di transizione nella scheda informativa? Il piano è volontario per gli emittenti sovrani? Un piano nazionale per il clima soddisferebbe i requisiti?**

Gli emittenti sovrani non sono soggetti alla direttiva contabile. Essendo funzionalmente equivalenti ai piani di transizione societari ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, i piani nazionali per il clima degli Stati membri potrebbero essere considerati piani di transizione pubblicati su base volontaria, come indicato nella rispettiva componente «Collegamento ai piani di transizione» della scheda informativa sulle EuGB.

14. **Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle emissioni verdi europee, secondo l'«approccio di portafoglio» le norme di salvaguardia («grandfathering») sarebbero applicabili anche qualora una o più obbligazioni fossero emesse dopo la data di modifica dei pertinenti criteri di vaglio tecnico?**

Le norme di salvaguardia («grandfathering») sarebbero applicabili nell'ambito dell'«approccio di portafoglio» anche qualora una o più obbligazioni fossero emesse dopo la data di modifica dei pertinenti criteri di vaglio tecnico, in quanto la data di emissione dell'obbligazione non è pertinente per tale approccio.

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee prevede la possibilità per gli emittenti di assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere secondo l'«approccio di portafoglio», ossia a un portafoglio di immobilizzazioni o di attività finanziarie. Tali attività devono soddisfare i criteri di tassonomia, compresi i criteri di vaglio tecnico applicabili stabiliti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.

Tenuto conto del fatto che i criteri di vaglio tecnico applicabili potrebbero essere modificati, l'articolo 8 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee introduce un certo grado di flessibilità. Per gli emittenti che utilizzano l'approccio di portafoglio, l'articolo 8, paragrafo 2, prevede che gli emittenti includano nel loro portafoglio solo le attività la cui attività economica sottostante è allineata ai criteri di vaglio tecnico applicabili in qualsiasi momento nei sette anni precedenti la data di pubblicazione della relazione sull'allocazione dei proventi. Pertanto, come stabilito al considerando 18 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, se qualsiasi attività finanziata da un'obbligazione verde europea non è allineata ai criteri di vaglio tecnico modificati, detta attività dovrebbe poter continuare a far parte del pool di attività finanziate fino a sette anni.

Ciò significa che l'emittente disporrebbe di un periodo di sette anni per rimuovere dal portafoglio delle attività ammissibili tutte le attività finanziate dalle EuGB che non sono allineate ai criteri di vaglio tecnico modificati. Se sta già sfruttando appieno il proprio portafoglio di attività verdi per emettere EuGB, l'emittente potrebbe avere la necessità di emettere un volume inferiore di EuGB o di creare nuove attività verdi allineate ai criteri rivisti nel corso dei sette anni al fine di garantire che tali attività soddisfino i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee.

SEZIONE 4

Schede informative e altre informazioni/Prospetto/Quotazione

15. **Il regolamento sulle obbligazioni verdi europee prevede che gli emittenti di obbligazioni verdi europee utilizzino i modelli di cui agli allegati I, II e III rispettivamente per la scheda informativa sulle EuGB, per le relazioni sull'allocazione dei proventi e per le relazioni sull'impatto. Le verifiche esterne di tali documenti invece devono contenere solo «gli elementi» di cui all'allegato IV. Tenuto conto di questi diversi requisiti, i modelli di cui agli allegati I, II, III e IV devono essere seguiti rigorosamente? Ad esempio il documento pubblicato dovrebbe riprodurre la sequenza e i titoli esatti di ciascun allegato pertinente, oppure è sufficiente che contenga gli elementi richiesti, a prescindere dalla sequenza o dalla formattazione?**

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee impongono agli emittenti di obbligazioni verdi europee di utilizzare i modelli di cui agli allegati I, II e III per le varie informative pre-emissione e post-emissione relative a tali obbligazioni. Come evidenziato al considerando 21 del regolamento, i modelli sono stati inclusi nel quadro giuridico per garantire che gli investitori possano accedere a tutte le informazioni necessarie per valutare l'utilizzo previsto ed effettivo dei proventi delle obbligazioni verdi europee e per confrontare tali obbligazioni tra loro. Gli emittenti sono pertanto incoraggiati a rispettare la struttura dei modelli mantenendo gli stessi titoli e la stessa sequenza. La sequenza può essere modificata ma se un emittente sceglie di discostarsene tutti i singoli titoli ed elementi devono comunque figurare nel rispettivo documento informativo e le informazioni devono essere presentate in modo coerente, chiaro e non fuorviante.

Per quanto riguarda le verifiche esterne, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 8, lettera c), e l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee stabiliscono che le verifiche esterne rispettivamente della scheda informativa, della relazione sull'allocazione dei proventi e della relazione sull'impatto devono contenere gli «elementi di cui all'allegato IV». Il titolo dell'allegato IV fa riferimento al «contenuto» delle verifiche pre-emissione e post-emissione o delle verifiche delle relazioni sull'impatto. Pertanto, a condizione che includano nelle loro verifiche gli elementi di cui all'allegato IV, i verificatori esterni sono liberi di scegliere la modalità di presentazione.

16. **In conformità dell'articolo 10 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, il verificatore esterno (a differenza di quanto previsto per la relazione sull'allocazione dei proventi e per la relazione sull'impatto) dovrebbe anche valutare se la scheda informativa sia compilata conformemente all'allegato I, ma l'allegato IV non prescrive una dichiarazione a tale riguardo. Il verificatore esterno è comunque autorizzato a includere una dichiarazione riguardante la conformità della scheda informativa all'allegato I?**

Dato che la conformità della scheda informativa sulle EuGB all'allegato I rientra nella valutazione effettuata dal verificatore esterno, ne consegue che quest'ultimo può includere nella sua verifica una dichiarazione a tale riguardo. L'articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee stabilisce che la verifica pre-emissione di una scheda informativa sulle EuGB deve contenere una valutazione del fatto che l'emittente abbia compilato detta scheda informativa conformemente agli articoli da 4 a 8 e all'allegato I, nonché gli elementi di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

17. **Il periodo di emissione previsto da indicare nella scheda informativa ha una durata limitata nel tempo? Se non è effettuata alcuna emissione, qual è la durata della scheda informativa?**

Il regolamento sulle obbligazioni verdi europee non stabilisce una data di scadenza per la scheda informativa sulle EuGB.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, prima dell'emissione l'entità che intende emettere un'obbligazione verde europea compila la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee come indicato nel modello di cui all'allegato I del regolamento. Tale modello prevede che l'emittente indichi, se disponibile, la data o il periodo di emissione previsti. Il regolamento sulle obbligazioni verdi europee non specifica alcun limite di durata del periodo di emissione, né del periodo di validità della scheda informativa. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee impone tuttavia all'emittente di pubblicare prima dell'emissione la scheda informativa compilata, unitamente alla verifica pre-emissione di tale scheda informativa e a un collegamento ipertestuale al sito web in cui è possibile consultare il prospetto (nei casi in cui è pubblicato un prospetto a norma del regolamento sul prospetto).

Una volta che la scheda informativa sulle EuGB è stata pubblicata e/o utilizzata a fini di pubblicità, spetta all'emittente garantire che le informazioni contenute in tale documento siano chiare, accurate e aggiornate, comprese eventuali informazioni sulla data o sul periodo di emissione previsti, nonché sullo status dell'obbligazione e sulla documentazione richiesta per l'emissione.

I documenti pubblicati prima dell'emissione delle obbligazioni non devono indurre in errore gli investitori per quanto riguarda aspetti quali la tempistica prevista per l'emissione, il possibile esito della verifica esterna della scheda informativa e l'esame del progetto di prospetto da parte delle autorità competenti (nei casi in cui è richiesto un prospetto). Spetta all'emittente garantire che gli investitori possano prendere le loro decisioni di investimento sulla base della documentazione relativa alle EuGB, compresa la scheda informativa.

18. Per quanto tempo è valida la verifica pre-emissione? Sarà valida per l'intero periodo di emissione indicato nella scheda informativa? Nei casi in cui una scheda informativa riguarda più emissioni, sarà necessaria una verifica distinta o aggiornata?

La verifica pre-emissione deve contenere una valutazione del fatto che l'emittente abbia compilato la scheda informativa sulle EuGB, nonché gli elementi di cui all'allegato IV del regolamento sulle obbligazioni verdi europee. Nonostante la verifica pre-emissione di una scheda informativa, gli emittenti devono continuare a rispettare gli obblighi ad essa connessi, compresi quelli che riguardano l'allineamento alla tassonomia.

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee impone agli emittenti di assicurarsi, prima dell'emissione, che la scheda informativa sulle EuGB compilata sia stata sottoposta a una verifica pre-emissione con parere favorevole di un verificatore esterno. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), l'emittente deve pubblicare tale verifica pre-emissione prima dell'emissione dell'obbligazione, unitamente ad altra documentazione. L'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), prevede che i verificatori esterni pubblichino, entro un termine ragionevole prima dell'emissione dell'obbligazione interessata, la verifica pre-emissione da loro emessa.

Il regolamento sulle obbligazioni verdi europee non specifica il periodo di validità della verifica pre-emissione. Si può pertanto presumere che esso corrisponda all'intero periodo di emissione eventualmente indicato nella scheda informativa sulle EuGB. Tuttavia, qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rilevanti nel periodo compreso tra il completamento della verifica pre-emissione e l'emissione, sia la scheda informativa sulle EuGB sia la verifica pre-emissione dovrebbero riflettere tali cambiamenti in modo chiaro e comprensibile per gli investitori. Il modello per il contenuto delle verifiche pre-emissione di cui all'allegato IV del regolamento sulle obbligazioni verdi europee prevede specificamente che i verificatori esterni comunichino, ove pertinente, la data dell'ultimo aggiornamento di una verifica e una spiegazione dei motivi dell'aggiornamento.

Analogamente se una scheda informativa sulle EuGB riguarda più emissioni conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle emissioni verdi europee, sia la scheda informativa sia la verifica pre-emissione devono fornire agli investitori informazioni aggiornate, chiare e accurate per ciascuna emissione. Se tali informazioni non possono essere fornite in modo affidabile attraverso la documentazione iniziale, sia la scheda informativa sia la verifica pre-emissione dovrebbero essere riviste e le eventuali modifiche dovrebbero essere comunicate agli investitori in modo chiaro e non fuorviante.

19. Gli emittenti sovrani tendono a utilizzare le emissioni «a rubinetto» per le obbligazioni. In che modo la scheda informativa sulle EuGB può fornire informazioni sulle emissioni «a rubinetto» di questo tipo di obbligazioni? Un emittente può utilizzare la stessa scheda informativa quando procede alla riapertura di un'emissione esistente di un'obbligazione verde europea?

Sì, un emittente può utilizzare la stessa scheda informativa sulle EuGB quando procede alla riapertura di un'emissione esistente di un'obbligazione verde europea, a condizione che ciascuna riapertura rispetti le informazioni contenute nella scheda informativa (e il regolamento sulle emissioni verdi europee). Una scheda informativa può riguardare una o più emissioni di obbligazioni.

Le emissioni «a rubinetto» consentono agli emittenti sovrani di vendere ulteriori obbligazioni di un'emissione esistente. Si può presumere che esse rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee e che pertanto un emittente che procede alla riapertura di un'emissione esistente di un'obbligazione possa utilizzare la stessa scheda informativa utilizzata per l'emissione esistente di una EuGB. Tuttavia, qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rilevanti nel periodo compreso tra il completamento della verifica pre-emissione e l'emissione, sia la scheda informativa sia la verifica pre-emissione dovrebbero riflettere tali cambiamenti in modo chiaro e comprensibile per gli investitori. Ciò potrebbe richiedere un aggiornamento o una verifica della scheda informativa e della verifica pre-emissione.

20. In che misura un emittente può combinare informative specifiche per le EuGB, ad esempio la scheda informativa, con altre informative, ad esempio un quadro per le obbligazioni verdi più ampio? Un emittente può riferire in merito a una serie di obbligazioni verdi in essere, comprendente obbligazioni diverse dalle EuGB, in un'unica relazione sull'allocazione dei proventi?

Le informative per le EuGB possono essere integrate da altre informative, a condizione che gli investitori siano in grado di individuare chiaramente le informazioni relative al regolamento sulle obbligazioni verdi europee e che le informazioni rispettino tutti i requisiti di detto regolamento. Le informazioni che non sono necessarie ai sensi del regolamento sulle obbligazioni verdi europee non dovrebbero oscurare le informazioni obbligatorie sulle EuGB, non dovrebbero essere preparate in modo tale da risultare in contrasto con le prescrizioni del regolamento e non dovrebbero apparire in modo più evidente rispetto alle informazioni obbligatorie specificamente inerenti alle EuGB.

I quadri per le obbligazioni verdi sono uno strumento ampiamente utilizzato dagli emittenti di «obbligazioni verdi» per garantire trasparenza. Tali quadri servono a informare gli investitori sulle modalità di utilizzo dei proventi di un'obbligazione verde o di un programma di obbligazioni verdi e tendono a includere informazioni sulle relazioni e sul ruolo svolto dalle obbligazioni o dal programma di obbligazioni nella strategia complessiva dell'emittente in materia di sostenibilità. Spesso sono soggetti a una verifica indipendente ma in genere non sono stati elaborati in conformità di un quadro regolamentato e pertanto non costituiscono documenti regolamentati.

La scheda informativa sulle EuGB, benché simile per alcuni aspetti a tali quadri, è un documento a se stante necessario per l'emissione di un'obbligazione verde europea, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee. Prevedendo all'allegato I del regolamento un modello comune per le schede informative, il quadro per le obbligazioni verdi europee intende standardizzare le informazioni fornite in relazione a tali obbligazioni. L'obiettivo è garantire che gli investitori abbiano prontamente accesso a informazioni facilmente comparabili. La sezione 8 del modello offre agli emittenti la possibilità di aggiungere alla scheda informativa sulle EuGB altre informazioni pertinenti. Tra queste potrebbero rientrare altri tipi di documentazione, ad esempio un quadro per le obbligazioni verdi, la strategia complessiva dell'emittente in materia di sostenibilità oppure relazioni sulla sostenibilità. L'accesso a tali informazioni supplementari può essere utile agli investitori nel momento in cui devono prendere decisioni di investimento e inoltre riflette il fatto che le obbligazioni verdi europee coesisteranno con le norme di mercato e con le altre obbligazioni verdi o sostenibili degli emittenti.

Spetta tuttavia agli emittenti garantire che tutte le informazioni fornite agli investitori siano chiare e consentano loro di prendere decisioni informate. Le informazioni specificamente riferite a un'obbligazione verde europea o a una serie di emissioni di obbligazioni verdi europee non dovrebbero pertanto essere combinate con altre informative, ad esempio con un quadro per le emissioni verdi, secondo modalità tali da poter indurre in errore gli investitori. Ciò vale ad esempio per la pubblicazione e la presentazione dei vari documenti sui siti web degli emittenti, sui quali dovrebbe essere specificato in modo chiaro e facilmente comprensibile per gli investitori qual è l'oggetto di ciascun documento. La semplice inclusione delle schede informative sulle EuGB, delle verifiche esterne o di altri documenti specificamente attinenti a una o più emissioni di obbligazioni verdi europee in un quadro per le obbligazioni verdi relativo ad altri tipi di obbligazioni verdi senza che siano fornite spiegazioni sufficienti rischia di confondere gli investitori. Gli emittenti dovrebbero pertanto evitare di procedere in tal senso. Dovrebbero inoltre evitare di combinare la denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» con le denominazioni di altri tipi di obbligazioni verdi.

Inoltre le schede informative sulle EuGB e le relazioni sull'allocazione dei proventi e sull'impatto a norma del regolamento sulle obbligazioni verdi europee sono intese a fornire informazioni specifiche in merito alle EuGB mediante i modelli di cui agli allegati I, II e III, come si evince chiaramente dai rispettivi titoli di tali modelli («Scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee», «Relazione annuale sull'allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee», «Relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee»). Ciò significa che gli emittenti non devono utilizzare i modelli di cui agli allegati I, II e III del regolamento sulle obbligazioni verdi europee per le corrispondenti informative pre-emissione o post-emissione relative a obbligazioni che non sono obbligazioni verdi europee.

21. È possibile quotare un'obbligazione verde europea in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), oppure le obbligazioni verdi europee possono essere quotate esclusivamente in mercati regolamentati?

Gli emittenti possono quotare un'obbligazione verde europea in un MTF purché siano soddisfatte determinate condizioni.

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee stabilisce che, per poter avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB», l'emittente deve pubblicare un prospetto a norma del regolamento sul prospetto (l'articolo 14, paragrafo 2, prevede una deroga a tale obbligo per le obbligazioni disciplinate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento sul prospetto).

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento sul prospetto prevede l'obbligo di pubblicare un prospetto quando l'emittente intende offrire titoli al pubblico o chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. L'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevede esenzioni da tale obbligo, in particolare quando un emittente offre titoli unicamente a investitori qualificati o quando offre titoli diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR. Tali esenzioni, in particolare quella relativa al valore nominale minimo di 100 000 EUR, sono le tipiche esenzioni utilizzate nei mercati dei capitali di debito per garantire che le obbligazioni non siano offerte agli investitori al dettaglio. Le obbligazioni verdi sono generalmente vendute solo a investitori professionali.

Il regolamento sul prospetto definisce il mercato regolamentato con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e il «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF» con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), di tale direttiva.

Per quanto riguarda gli MTF, il considerando 14 del regolamento sul prospetto stabilisce che la mera ammissione di titoli alla negoziazione in un MTF o la pubblicazione di prezzi di acquisto e di vendita non devono essere considerate di per sé un'offerta al pubblico di titoli e non sono pertanto soggette all'obbligo di redigere un prospetto ai sensi di detto regolamento. L'articolo 4 del medesimo regolamento stabilisce che un emittente ha il diritto di redigere volontariamente un prospetto in caso di esenzione. In particolare detto articolo chiarisce che quando un'offerta pubblica di titoli è esentata dall'obbligo di pubblicazione del prospetto conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, l'emittente ha il diritto di pubblicare un prospetto su base volontaria.

Poiché gli emittenti di obbligazioni verdi europee devono pubblicare un prospetto a norma del regolamento sul prospetto (nei casi in cui è richiesto un prospetto), ne consegue che essi devono offrire al pubblico tali obbligazioni verdi europee o chiederne l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato oppure devono trovarsi in una situazione in cui sono esentati dalla pubblicazione del prospetto a norma del regolamento sul prospetto ma decidono comunque di pubblicarlo volontariamente. Ciò vorrebbe dire che un'obbligazione verde europea può essere quotata in un MTF se l'emittente la offre unicamente a investitori qualificati o se introduce un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR. In tal caso l'emittente redigerebbe un prospetto su base volontaria, conformemente all'articolo 4 del regolamento sul prospetto. Inoltre, scegliendo l'opzione del valore nominale minimo di 100 000 EUR, l'emittente può anche avvalersi del modello semplificato di prospetto per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori all'ingrosso in conformità degli articoli 8 e 16 dell'atto delegato sul prospetto.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul prospetto e tenuto conto dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle emissioni verdi europee, qualora l'emittente di un'obbligazione verde europea redigesse un prospetto su base volontaria, tale prospetto sarebbe soggetto a tutte le disposizioni del regolamento sul prospetto, compresa quella che il prospetto è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui all'articolo 2, lettera m), del regolamento sul prospetto, ed è soggetto alla vigilanza di tale autorità competente.

SEZIONE 5

Verifica esterna

22. **Conformemente al modello di scheda informativa sulle EuGB di cui all'allegato I del regolamento sulle obbligazioni verdi europee, l'emittente dovrebbe fornire le informazioni «se disponibili». Se tali informazioni non sono disponibili, come dovrebbe comportarsi l'emittente e/o il verificatore esterno ad esempio qualora una scheda informativa riguardi più emissioni? Per quanto concerne la data di emissione, tale data deve essere indicata dall'emittente «se disponibile», ma l'allegato IV stabilisce che la «data di emissione» effettiva deve essere indicata nella relazione sulla verifica riferita a ciascuna scheda informativa. Quali informazioni devono essere incluse nella relazione di verifica nel caso in cui la data di emissione non sia disponibile? Inoltre se le informazioni non sono disponibili al momento dell'emissione ma lo diventano al momento della stesura della relazione sarebbe corretto ritenere che sia sufficiente fare riferimento alle informazioni disponibili nella relazione sull'allocazione dei proventi?**

Il modello di scheda informativa sulle EuGB di cui all'allegato I del regolamento sulle obbligazioni verdi europee prevede la possibilità di omettere alcuni dati ove non siano disponibili al momento dell'emissione dell'obbligazione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando una scheda informativa riguarda più emissioni e talune informazioni relative alle emissioni successive non sono ancora note.

Poiché la scheda informativa sulle EuGB è un importante documento informativo inteso a consentire agli investitori di compiere scelte informate, è fondamentale che gli emittenti si adoperino per fornire quante più informazioni possibile. A tale proposito potrebbero ad esempio indicare che le informazioni mancanti saranno comunicate nelle informative post-emissione, ossia nelle relazioni sull'allocazione dei proventi e sull'impatto.

Nello svolgimento della verifica pre-emissione di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee i verificatori esterni hanno il compito di valutare se gli emittenti si siano adoperati al meglio per fornire il maggior numero di informazioni possibile. Dovrebbero inoltre chiarire in modo sufficientemente dettagliato in che modo sono giunti alla conclusione che talune informazioni non erano disponibili al momento della verifica e della pubblicazione della scheda informativa sulle EuGB. A tal fine potrebbero ad esempio fornire una dichiarazione attestante che le informazioni sulla data di emissione non erano disponibili al momento del completamento della verifica esterna.

23. **Che tipi di pareri possono essere forniti sulle informative per le obbligazioni verdi europee? È stabilito il livello di affidabilità atteso?**

Per gli emittenti di obbligazioni verdi e di altri tipi di obbligazioni sostenibili è prassi comune provvedere a che le informative riguardanti tali obbligazioni siano sottoposte a verifica e ottengano un parere da parte di un secondo soggetto. Vari tipi di fornitori offrono diversi tipi di pareri, mentre alcuni soggetti specifici forniscono garanzie limitate o ragionevoli. Data la mancanza di regole o norme armonizzate per quanto riguarda la governance, l'organizzazione e l'attività di tali soggetti, può essere difficile per gli investitori confrontare le obbligazioni in relazione alle quali sono fornite dichiarazioni di sostenibilità.

Al fine di garantire maggiore certezza e di aumentare la fiducia e la comparabilità, il regolamento sulle obbligazioni verdi europee introduce pertanto requisiti e compiti di vigilanza a livello dell'UE per quanto riguarda tali pareri indipendenti formulati in relazione alle EuGB. L'obiettivo è garantire che le imprese che offrono verifiche indipendenti abbiano una struttura organizzativa solida e siano in grado di svolgere un lavoro di qualità. In tale contesto, i verificatori esterni sono società che prestano servizi specifici per le EuGB, ossia riesaminano le informative che gli emittenti di tali obbligazioni devono presentare a norma del regolamento sulle obbligazioni verdi europee. Pur stabilendo requisiti organizzativi e norme di comportamento per i verificatori esterni, il regolamento sulle obbligazioni verdi europee non stabilisce né impone alcun livello di affidabilità, sia esso specifico o generale. Tutte le verifiche esterne prodotte nell'ambito del quadro sulle obbligazioni verdi europee hanno pertanto lo stesso valore.

Inoltre la sezione 2 del modello relativo al contenuto delle verifiche pre-emissione e post-emissione o delle verifiche delle relazioni sull'impatto di cui all'allegato IV del regolamento sulle obbligazioni verdi europee prevede l'inclusione di una «dichiarazione attestante che la verifica costituisce un parere indipendente del verificatore esterno su cui si può fare affidamento soltanto in misura limitata».

24. **In che misura il parere di un verificatore sull'allineamento alla tassonomia dell'UE (ai sensi del regolamento sulla tassonomia) può essere preso in considerazione ai fini della verifica pre-emissione o della verifica delle informative post-emissione? Il verificatore esterno dovrebbe comunque fornire una valutazione completa a se stante? Il verificatore esterno che fornisce la verifica o le verifiche delle informative post-emissione potrà fare affidamento sulla valutazione iniziale dell'allineamento previsto da parte del verificatore esterno della scheda informativa, oppure deve effettuare una nuova «valutazione a posteriori» dell'allineamento delle spese?**

Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sulle emissioni verdi europee stabiliscono l'obbligo per gli emittenti di redigere le principali informative sulle EuGB (la scheda informativa, la relazione sull'allocazione dei proventi e la relazione sull'impatto), nonché l'obbligo di ottenere una verifica esterna delle prime due (con parere favorevole nel caso della scheda informativa). Tali prescrizioni precisano inoltre i principali elementi che le rispettive verifiche esterne devono contenere, oltre agli elementi di cui all'allegato IV del regolamento. Il verificatore esterno deve pertanto fornire una valutazione completa di ciascun documento informativo preparato dall'emittente.

Nello svolgimento delle verifiche, il verificatore esterno è libero di consultare e tenere conto di una serie di informazioni, tra cui ad esempio il parere di un verificatore in merito all'allineamento dell'emittente alla tassonomia dell'UE. Tuttavia le informative specifiche previste dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee devono essere fornite conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento e ciascuna informativa deve essere valutata nel merito.

Ciò significa peraltro che la verifica esterna di una relazione sull'allocazione dei proventi o di una relazione sull'impatto non può basarsi semplicemente sulla verifica esterna della scheda informativa. È necessaria una valutazione distinta per ciascuna informativa (tranne nei casi contemplati dall'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee). Conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, lettera b), di detto regolamento, la verifica esterna di una relazione sull'allocazione dei proventi comprende la valutazione del fatto che l'emittente abbia o meno assegnato i proventi dell'obbligazione come previsto nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10, il che dimostra chiaramente che un verificatore esterno non potrebbe semplicemente fare affidamento sulla verifica esterna di tale scheda informativa preparata prima dell'emissione e dunque prima dell'allocazione.